

R 942

Associazione Intercomunale della Pianura Forlivese

Corpo di Polizia Municipale

Distaccamento di Bertinoro



Largo Cairoli, 6 - 47032 Bertinoro - ☎ 0543469271 📠 0543445318 ✉ vigili@comune.bertinoro.fc.it

Prot. 20217

N. 2021

## IL SINDACO

**OGGETTO:** ordinanza temporanea ai sensi dell'art. 54, comma 4, del T.U.EE.LL. in materia di prevenzione e repressione dei fenomeni di degrado urbano legati all'uso, in aree e spazi pubblici, dei prodotti pirotecnici.

Premesso in fatto che:

- in alcuni particolari periodi dell'anno, quali i giorni di fine e inizio d'anno e il carnevale, è consuetudine diffusa l'impiego di prodotti pirotecnici, in strade e piazze fiancheggiate da edifici e in parchi e giardini pubblici, così da provocare reclami da parte di molti cittadini per il disturbo che arrecano alla collettività e, talvolta, anche per i danni che conseguono al loro utilizzo;
- detti prodotti, seppure anche di libera vendita, sono comunque potenzialmente idonei a causare danni materiali e fisici se non impiegati nel rigoroso rispetto delle regole precauzionali previste, o, peggio, se proprio usati intenzionalmente a tali fini, in quanto contenenti sostanze esplosive atte a produrre effetti calorifici, luminosi, sonori, gassosi o fumogeni a seguito delle reazioni chimiche dei loro componenti;
- utilizzatori di detti prodotti risultano essere, molto spesso, soggetti minorenni che più facilmente sono indotti a non osservare le misure minime di sicurezza stabilite al fine di evitare disturbo, pericolo e danno a se stessi e alle persone, agli animali e alle cose, al di fuori dei casi, più gravi e preoccupanti, in cui l'impiego dei prodotti pirotecnici avviene proprio per tali finalità;

Considerato in diritto che:

- è, quindi, opportuno regolamentare l'impiego nelle strade e piazze fiancheggiate da edifici e nei parchi e giardini pubblici dei prodotti pirotecnici con un provvedimento idoneo a contenere queste situazioni di disturbo, pericolo e danno alle persone, agli animali e alle cose che creano particolare allarme nei cittadini, anche al fine di facilitare l'intervento diretto della polizia municipale e delle forze dell'ordine, consentendo un'immediata sanzione, fermo restando l'avvio dell'iter per quanto previsto in sede penale;
- l'art. 54, comma 4, del d.Lgs. 267 del 18.08.2000, attribuisce al Sindaco il compito di emanare gli atti necessari per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, informandone preventivamente il Prefetto;
- il D.M. 05.08.2008, all'art. 2, attribuisce al Sindaco il compito di intervenire per prevenire e contrastare situazioni urbane di degrado o in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato;
- gli artt. 117, comma 2, lett. h), e 118 della Costituzione riservano ai Comuni le funzioni amministrative;
- la Legge regionale Emilia Romagna n. 24 del 04.12.2003, recante la disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza, all'art. 11, comma 3, statuisce che "i Comuni esercitano, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, tutte le funzioni di polizia amministrativa locale, salvo diversa disposizione della legge regionale, avvalendosi di appositi Corpi di Polizia Municipale" e, all'art. 14, prevede che il Corpo di Polizia Municipale garantisca l'ordinato svolgimento, tra l'altro, della vivibilità e della sicurezza urbana;

Ritenuto pertanto necessario dettare disposizioni in merito a quanto in oggetto, per le ragioni qui più sopra esplicitate,

### ORDINA

di non fare uso, in strade e piazze fiancheggiate da edifici e in parchi e giardini pubblici, prodotti pirotecnici, anche se di libera vendita, arrecando molestia o disturbo, ovvero causando situazioni di disagio, di pericolo e di danno alle persone, agli animali e alle cose.

Ai sensi dell'art. 7-bis del T.U.EE.LL., i trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 ad euro 500 (pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione, pari ad euro 50, oltre alle eventuali spese di procedimento ai sensi della Delibera della Giunta Comunale n. 255 del 15 novembre 2005).

All'accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelare degli stessi, secondo le norme di cui agli articoli 13 e 20 della Legge n. 689 del 24.11.1981.

Qualora il fatto accertato integri gli estremi di uno o più illeciti penali, il responsabile sarà deferito alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale.

La presente ordinanza sindacale ha vigore dal giorno 20.12.2011 a tutto il giorno 31.03.2012 e viene preventivamente comunicata al Sig. Prefetto di Forlì - Cesena, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4 dell'art. 54 del T.U.EE.LL, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

Si informa, infine che, avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Forlì-Cesena entro 30 giorni ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 nr. 1199. E' altresì ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio ai sensi della Legge 6/12/1971 nr. 1034.


Bertinoro, li 19.12.2011

dalla Sede Municipale


Il Comandante la P.M.

  
\_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

  
\_\_\_\_\_

IL SINDACO

  
\_\_\_\_\_